

COMUNE DI ARCORE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione del

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER IL REGISTRO DELLE
DICHIARAZIONI ANTICIPATE
DI TRATTAMENTO
(TESTAMENTO BIOLOGICO)**

ed impegna l'Amministrazione Comunale all'immediata adozione degli atti organizzativi necessari alla creazione ed al funzionamento

ART. 1 - ISTITUZIONE

Il Comune di Arcore, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e la propria autonomia, anche riguardo all'accettazione o non accettazione delle cure sanitarie.

A tal fine istituisce il Registro Telematico delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT) presso l'Ufficio Comunale dei Servizi Demografici.

Il presente regolamento disciplina le modalità relative alla registrazione ed alla conservazione della DAT.

L'efficacia giuridica delle dichiarazioni resta invece soggetta alle disposizioni di legge di volta in volta vigenti in materia.

ART. 2 – DEFINIZIONE

Con l'espressione Dichiarazione Anticipata di Trattamento (detta anche Testamento Biologico) si fa riferimento a un documento scritto contenente la manifestazione di volontà di una persona, che indica in anticipo i trattamenti medici - incluse le pratiche di Alimentazione e idratazione artificiale (Aia) e nel quadro di una valutazione della proporzionalità degli stessi, che veda partecipi i diversi soggetti coinvolti - cui essere o non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente e irreversibile.

La persona che redige la DAT nomina uno o più Fiduciari che divengono, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, i soggetti chiamati a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

ART. 3 – ISCRIZIONE

L'iscrizione al Registro è gratuita.

Il Registro è riservato ai cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Arcore e che non siano stati sottoposti a provvedimenti restrittivi della capacità di agire.

Essa ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una DAT con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

L'autodichiarazione dovrà essere resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR. 445/2000 e/o successive modifiche ed integrazioni e dovrà contenere i suddetti elementi:

- di aver compilato e sottoscritto una DAT;
- il luogo di deposito della DAT potrà essere presso il notaio rogante o presso il fiduciario/fiduciari nominati o presso altri depositari, compreso il Comune;
- i nominativi di uno o più fiduciari nominati nella DAT.

Nella DAT il Dichiarante (testatore) nomina uno o più Fiduciari. Il Fiduciario è il soggetto che avrà il compito di dare fedele esecuzione, in uno spirito di alleanza terapeutica con altri soggetti interessati (medici, familiari, etc.), alla volontà del Dichiarante, ove lo stesso si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere, in ordine ai trattamenti medici da eseguire o da non eseguire.

Nella DAT il Dichiarante può nominare anche un Fiduciario supplente, che assolverà alle funzioni sopra riportate qualora il Fiduciario/Fiduciari si trovino nell'impossibilità di assolvere alle loro funzioni. In caso di nomina del Fiduciario supplente lo stesso dovrà essere segnalato sull'autodichiarazione presentata in Comune.

ART. 4 – MODALITA' DI TENUTA DEL REGISTRO

Il Registro deve riportare il numero progressivo e la data delle autodichiarazioni di avvenuta predisposizione delle DAT, l'elenco dei soggetti dichiaranti, dei relativi fiduciari e dei depositari presso cui viene custodita la DAT.

Le autodichiarazioni dovranno essere consegnate insieme all'eventuale DAT, che se depositata anch'essa in Comune dovrà essere obbligatoriamente in busta chiusa e sigillata.

Il funzionario comunale accettante e incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà ai soggetti indicati nell'autodichiarazione l'attestazione completa del numero progressivo attribuito alla stessa.

Il funzionario accettante non conosce il contenuto della DAT, che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso.

Attraverso successiva autodichiarazione, da rendersi secondo le modalità sopra riportate, sarà in ogni momento possibile modificare e/o revocare le precedenti volontà.

Sempre mediante successiva autodichiarazione, la DAT, se depositata in Comune, potrà essere ritirata dal testatore, previa registrazione/cancellazione dal Registro Telematico delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento.

Il venir meno della residenza del testatore nel Comune di registrazione della DAT, non comporta la cancellazione dal Registro.

A seguito della comunicazione da parte del Fiduciario/Fiduciari e/o supplente e/o di altro soggetto dell'avvenuto decesso del testatore, previa produzione del relativo certificato di morte, verrà eseguita annotazione del decesso a margine della registrazione a cura del Funzionario competente entro 3 (tre) mesi da tale data.

Qualora il testatore sia ancora residente al momento del decesso nel Comune di Arcore e la DAT depositata in Comune, a seguito della registrazione all'Ufficio anagrafe dell'avvenuto decesso, verrà d'ufficio eseguita anche l'annotazione sul registro e la scheda distrutta senza alcuna formalità.

ART. 5 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta sua pubblicazione all'albo pretorio per 15gg. consecutivi.

Gli organi competenti procederanno immediatamente all'adozione degli atti amministrativi necessari all'attuazione.